

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2031 del 06 dicembre 2017

Approvazione schema di "Accordo di Programma tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione del Veneto e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (INVITALIA) per l'attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 nei territori della Regione Veneto riconosciuti quali aree di crisi industriale non complessa ai sensi del decreto direttoriale 19 dicembre 2016."

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si intende approvare lo schema di "Accordo di Programma tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione del Veneto e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (INVITALIA) per l'attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 nei territori della Regione Veneto riconosciuti quali aree di crisi industriale non complessa ai sensi del decreto direttoriale 19 dicembre 2016."

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Con il decreto ministeriale 9 giugno 2015 sono stati stabiliti i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati al rilancio delle aree di crisi, complessa e non complessa.

La circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 agosto 2015 n. 59282 ha fornito ulteriori indicazioni e specificazioni relative alle modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni e di presentazione delle domande da parte delle imprese.

Infine, con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (MiSE) 4 agosto 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 2016, sono stati stabiliti i criteri per l'individuazione dei territori candidabili dalle regioni alle agevolazioni destinate alle aree di crisi industriale non complessa, ed i criteri e le modalità di selezione di tali territori.

La Regione Veneto, con la DGR n. 1718 del 26 ottobre 2016 ha pertanto provveduto ad individuare i territori da candidare alle agevolazioni previste per le aree di crisi non complessa ed ha proposto al MiSE la candidatura delle aree corrispondenti ai Sistemi Locali del Lavoro (SLL) di Montagnana, Monselice, San Donà di Piave, Portogruaro (comuni di Fossalta di Portogruaro, Teglio Veneto, Gruaro, Pramaggiore, Annone Veneto) e Murano - Sant'Erasmo all'interno del Comune di Venezia.

Con decreto del Direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese e del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del MiSE 19 dicembre 2016 è stato approvato l'elenco dei territori individuati, sulla base del citato decreto ministeriale 4 agosto 2016, quali aree di crisi non complessa.

Infine, con il decreto del 31 gennaio 2017 il MiSE ha ripartito le risorse finanziarie complessivamente destinate alla reindustrializzazione delle aree di crisi tra le diverse tipologie di intervento.

Il 4 aprile 2017, quindi, il MiSE ha aperto lo sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. Alla chiusura dello sportello, avvenuta il giorno successivo con decreto direttoriale n. 1724 del 5 aprile 2017, erano pervenute 208 domande, per un ammontare di agevolazioni richieste pari a 634,6 milioni di euro, a fronte di risorse disponibili pari a euro 124.000.000,00, dei quali euro 44.000.000,00 accantonati in favore degli interventi disciplinati da accordi di programma e da utilizzare a tal fine entro un anno dalla data di apertura dello sportello, come previsto dal decreto del MiSE 31 gennaio 2017.

Successivamente, il decreto del MiSE 7 giugno 2017 ha destinato una quota pari ad euro 69.831.524,51 delle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile agli interventi di riconversione e riqualificazione industriale di cui alla legge n. 181/1989, nonché la sua ripartizione tra le diverse tipologie di intervento. L'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto prevede che l'importo di euro 20.000.000,00 sia destinato all'incremento della quota di euro

44.000.000,00 accantonata in favore degli interventi nelle aree di crisi industriale non complessa disciplinati da accordi di programma, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), del citato decreto 31 gennaio 2017.

Con la nota n. 3193/CR-C11AP del 26 giugno 2017 il Segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha comunicato al MiSE il parere favorevole della Conferenza, espresso nella seduta del 22 giugno 2017, sui criteri di ripartizione delle risorse proposti dal MiSE, e ha dichiarato l'accordo delle Regioni a cofinanziare gli accordi di programma nella misura minima del 20%.

Con il decreto del MiSE 9 agosto 2017 le risorse pari ad euro 64.000.000,00 a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, sono state destinate agli interventi nelle aree di crisi industriale non complessa disciplinati da accordi di programma e sono state ripartite tra le Regioni interessate, assegnando al Veneto l'importo di euro 2.424.087,00;

L'Accordo di programma ha per oggetto l'attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 nei territori della Regione Veneto riconosciuti quali aree di crisi industriale non complessa ai sensi del decreto direttoriale 19 dicembre 2016, nonché le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla copertura dei medesimi interventi. Le finalità dell'Accordo sono riportate all'art. 1 dello Schema contenuto in "**Allegato A**" al presente provvedimento, di cui è parte integrante.

All'art. 2 sono riportati gli elementi di flessibilità aggiuntiva individuati dalla Regione, da utilizzare per l'attuazione degli interventi.

L'art. 3 definisce l'oggetto e l'ambito territoriale di operatività dell'Accordo.

L'art. 4 definisce i Soggetti dell'Accordo di programma, che sono la Regione, il MISE e INVITALIA, ed i loro compiti. In particolare, la Regione contribuisce al cofinanziamento degli investimenti.

Nell'art. 5 sono definiti l'attuazione degli interventi e gli impegni finanziari delle Parti. La Regione Veneto concorrerà con euro 1.200.000,00, pari al 49,5% delle risorse, di cui all' art. 1, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 31 gennaio 2017 e all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 7 giugno 2017, riservate agli accordi di programma. La Regione del Veneto si impegna, direttamente o tramite un altro soggetto delegato, a versare l'importo al MiSE a seguito della sottoscrizione dell'Accordo. Le risorse complessive saranno destinate al finanziamento di programmi di investimento localizzati nel territorio dei Comuni riportati nell'Allegato 1 all'Accordo.

L'art. 6 definisce gli impegni delle imprese a salvaguardia dell'occupazione.

Con l'art. 7 viene affidato al MiSE il coordinamento tecnico ed amministrativo per l'attuazione dell'Accordo, con la costituzione di un Comitato di coordinamento per l'attuazione dell'Accordo, composto da tre membri, di cui due del MiSE ed uno della Regione Veneto, con il supporto tecnico di Invitalia. L'art. 8 sancisce l'impegno alla diligenza e definisce la durata dell'Accordo, che è di trentasei mesi dalla stipula.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la Legge n. 181/1989;

Visto il DM 9 giugno 2015;

Vista la circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese n. 59282 del 6 agosto 2015;

VISTO il DM 4 agosto 2016;

VISTA la DGR n. 1718 del 26 ottobre 2016;

VISTO il decreto direttoriale 19 dicembre 2016;

VISTO il DM 31 gennaio 2017;

VISTO il decreto direttoriale 24 febbraio 2017;

VISTO il decreto direttoriale n. 1724 del 5 aprile 2017;

VISTO il DM 7 giugno 2017;

VISTA la nota del Segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome n. 3193/CR-C11AP del 26 giugno 2017;

VISTO il DM 9 agosto 2017;

Visto l'art. 2 co. 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo sono parte integrante del provvedimento;
2. di approvare lo schema di "Accordo di Programma tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione del Veneto e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (INVITALIA) per l'attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 nei territori della Regione Veneto riconosciuti quali aree di crisi industriale non complessa ai sensi del decreto direttoriale 19 dicembre 2016;
3. di dare mandato al Presidente della Giunta regionale o suo delegato a sottoscrivere la convenzione stessa;
4. di determinare in € 1.200.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Lavoro, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 102542 "Fondo per l'integrazione delle risorse nazionali finalizzate al rilancio e alla riconversione del tessuto produttivo e imprenditoriale del Veneto - contributi agli investimenti (art. 37, l.r. 13/03/2009, n.3)" del Bilancio regionale 2017;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente provvedimento, e dell'adozione di ogni ulteriore conseguente atto che si renda necessario in relazione alle attività oggetto della presente deliberazione, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale e sul sito Internet della Regione del Veneto.